



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

Deliberazione n. 31 del 24 maggio 2017

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Ammissione alla massa passiva della liquidazione del credito vantato da avv. LIOI Rosella C.F./P.I.: LIORLL78T71L400S – Istanza acquisita al prot. n. 951 del 25/02/2015 prot. n. 61/OSL del 18/06/2015 – fascicolo OSL n. 10 sub 3.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 9,00 nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, nella persona del Dott. Mario PIZZINO

ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;
- che con Delibera n. 01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;
- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., in data 12/02/2015 con deliberazione commissariale n. 2, è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività

invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., in data 13/04/2015 con deliberazione commissariale n. 5, è stato dato avviso di proroga di ulteriori 30 giorni del termine, scadente il 12 maggio 2015, per produrre l'istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

VISTO:

- l'art. 191, comma 4 del T.U.E.L. che stabilisce che, per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L., il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 252, comma 4, del T.U.E.L. che stabilisce che l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatasi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3, del T.U.E.L. che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art.194 verificatasi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte e i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 254, comma 4 del T.U.E.L. che prevede che l'Organo Straordinario di Liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'Ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'Ente Locale;
- l'art. 256 comma 1 del T.U.E.L. che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredate dai provvedimenti di diniego;
- l'art. 257 del T.U.E.L. che prevede che il Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;
- l'art. 194, comma 1, lett. e) del T.U.E.L. che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 248, comma 4, del TUEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi, nè sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art. 258 del TUEL che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, che al comma 3, prevede che i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato debbano essere liquidate per intero;
- l'elenco delle posizioni debitorie inserite nel piano di rilevazione della massa passiva del dissesto;

VISTO:

VISTO:

- la domanda presentata dall'avv. Lioi Rosella del 25/02/2015 ed acquisita al nr. 951 del protocollo generale del Comune di Squillace in data 25/02/2015 – Fascicolo OSL n. 10 sub 3, con la quale si richiedeva l'ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del comune di Squillace, per un importo di euro **3.123,53** , per incarico legale;

- la nota commissariale prot. nr. 289/OSL del 25/06/2015 – prot. gen. Ente n. 3667 del 17/07/2015, con la quale è stata richiesta al Responsabile del Settore Affari generali del Comune di Squillace, l'attestazione prevista dal comma 4 dell'art. 254 del TUEL;

- la nota prot. n. 5175 del 15/10/2015, acquisita al prot. n. 346/OSL del 20/10/2015 con la quale il Responsabile del settore Affari generali ha comunicato che i crediti possono essere riconosciuti come debiti fuori bilancio;

- la nota nr. 388/OSL prot. gen. N. 4977 del 09/08/2016, trasmessa via pec, con la quale è stato comunicato all'interessato lo stato della procedura e la sommaria ammissione del credito vantato;

- la nota commissariale di avvio dei procedimenti istruttori;

CONSIDERATO:

- che per la formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare sui crediti ammissibili;

- che il Responsabile dell'area di riferimento del Comune di Squillace, con attestazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 254, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, ha dichiarato che l'istanza presentata dal avv. Lioi Rosella presenta i requisiti di ammissibilità alla massa passiva per la sua **totalità** presentandone i presupposti di fatto e diritto;

- che con **delibera di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2016 e successiva delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 19/01/2016** il Comune di Squillace ha trasferito a questo Organo i debiti di bilancio (i residui passivi) **al 31 dicembre 2013**;

- che con delibera commissariale **n. 2 del 05/02/2016** questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del T.U.E.L.;

- che la Giunta Comunale con delibera **n. 18 del 19/02/2016** (di cui si è preso atto con **delibera commissariale n. 3 in data 25/02/2016**) ha aderito alla modalità semplificata;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi di seguito riportata e trascritta;
2. di ammettere alla massa passiva della liquidazione l'istanza datata 25/02/2015, acquisita al protocollo gen. Ente n. 951 in data 25/02/2015 – prot n. 61/OSL del 18/06/2015 del creditore avv. **LIOI Rosella C.F./P.I.: LIORLL78T71L400S** per l'importo di € **3.123,53** di cui:
 - per debito già inserito nei residui passivi la somma di euro **0,00**;
 - per debito fuori bilancio riconosciuto per la somma di euro **3.123,53**;
 - per interessi sino alla data del dissesto euro **0,00**;

- somme non riconosciute per euro **0,00** per le motivazioni espresse con separata deliberazione;
 - procedendo all'inserimento della somma complessiva di euro **3.123,53** per le ragioni di cui alla richiamata premessa.
3. di includere la parte del debito non ammesso nell'elenco delle passività inserite da allegare al piano di estinzione, che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno, per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7 del TUEL;
 4. di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
 5. di dichiarare, considerata la obiettiva urgenza di svolgere speditamente le operazioni di questo commissario, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 6. di dare incarico al Responsabile Settore Finanziario dell'Ente per la notifica del presente provvedimento:
 - **al creditore interessato in parola;**
ed, ai fini di opportuna notizia,
 - **al Sindaco pro-tempore del Comune di Squillace.**
 7. di avvertire che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Calabria di Catanzaro entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Alle ore 13,30 termina la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(dott. Mario PIZZINO)

